

ne, non deve esser libera qualunque pratica. La legge deve prescrivere quella, che promette la maggiore quantità e migliore qualità della produzione per l'utile così del particolare, come della nazione.

Non intendo già, che gli agricoltori si obblighino ad un nuovo metodo. Qualora questo sia più utile, non vi è che la persuasione per mezzo dell'esperienza e degli esempj, che possa farlo abbracciare; ma conviene certamente che si obblighino alla pratica esatta del metodo, adottato specialmente in certi punti necessarj in tutti i metodi (1).

Le leggi che regolano una tal pratica debbono considerarsi come istruzioni, ma non perciò debbono essere scompagnate dalla sanzione, la quale sola può assicurarne l'osservanza (2).

F 2

La

(1) La quantità e qualità del grano dipende principalmente dalla scelta del seme e dalla preparazione della terra. La libertà di adoprare qualunque seme, e qualunque preparazione, può desiderarsi soltanto da un insensato, che non cura il suo utile, e non deve accordarsi dove si vuole la ricchezza della nazione.

(2) La cura dell'esecuzione di tali leggi si potrebbe addossare alle società patriottiche, come analoga al loro istituto.